



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**Deliberazione n. Rep. Gen. 186/2014**

**Atti n. 126363/7.4/2013/387**

**Oggetto:** Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della DGR 7 agosto 2009 – n. 8/10098, da realizzarsi nel Comune di Locate Triulzi (MI).  
 Proponente Locate District S.r.l. Pronuncia di Compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 5/10.  
 (Deliberazione immediatamente eseguibile)

Addì 17/06/2014 alle ore 16,20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

<i>Presidente</i> <i>Vice Presidente</i>  <i>Assessori Provinciali</i>	<b>GUIDO PODESTA'</b> NOVO UMBERTO MAERNA  LUCA AGNELLI STEFANO BOLOGNINI ROBERTO CASSAGO MAURIZIO COZZI <i>assente</i> FRANCO DE ANGELIS PAOLO GIOVANNI DEL NERO <i>assente</i>	GIOVANNI DE NICOLA SILVIA GARNERO <i>assente</i> MARINA LAZZATI MASSIMO PAGANI CRISTINA STANCARI <i>assente</i>
---	--	---

Presiede il Presidente On. Guido Podestà

Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.

E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

### LA GIUNTA PROVINCIALE

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Provinciale R.G. n. 53/2013 del 26 giugno 2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e i suoi allegati;

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**A voti unanimi**

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DIREZIONE PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della DGR 7 agosto 2009 – n. 8/10098, da realizzarsi nel Comune di Locate Triulzi (MI).

Proponente Locate District S.r.l. Pronuncia di Compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 5/10.

(Deliberazione immediatamente eseguibile)

## **RELAZIONE TECNICA:**

Per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile nel Comune di Locate di Triulzi, ai sensi del D.lgs n. 152/06 s.m.i. e della L.R. n. 5/2010.

### **SOMMARIO**

*1 Premessa*

*2 Quadro progettuale*

*3 Quadro programmatico*

*4 Considerazioni di carattere programmatico e progettuale*

*4.1 Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile*

*4.2 Componente rumore*

*4.3 Componente atmosfera*

*4.4 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee*

*4.5 Componente paesaggio*

*4.6 Componente ecosistemi e rete ecologica*

*4.7 Componente traffico e viabilità*

*4.8 Monitoraggio*

*5 Pronuncia di compatibilità ambientale*

*6 Quadro delle prescrizioni*

*6.1 Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile*

*6.2 Componente rumore*

*6.3 Componente atmosfera*

*6.4 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee*

*6.5 Componente paesaggio, ecosistemi, rete ecologica e misure di mitigazione*

*6.6 Componente traffico e viabilità*

*6.7 Monitoraggio*

## 1 PREMESSA

VISTI:

Il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla Parte seconda, Titolo III, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale;

La L.R. n. 5/2010 recante “Norme in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale” e successivo R.R. n. 5/11 di attuazione della medesima legge, che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, conferendo alle Province le competenze in materia di V.I.A. per determinate categorie di progetti, tra cui i progetti di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile;

La D.G.P. n. 10 del 24 gennaio 2012 avente ad oggetto “Conferimento alle Province delle competenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.” che conferisce al Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Provincia di Milano la competenza inerente le procedure di V.I.A.;

L’art. 23 del D.Lgs n.152/06, che stabilisce che il proponente deve presentare l’istanza di valutazione di impatto ambientale all’autorità competente, allegando il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, copia dell’avviso a mezzo stampa e l’elenco delle varie autorizzazioni (da acquisire o già acquisite) necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, depositando tale documentazione anche presso gli Enti territoriali interessati che, ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/06 devono esprimere il proprio parere.

PRESO ATTO che:

La società “Locate District Srf” -con sede legale a Brescia, Via F. Lonati n. 3 - nella persona del legale rappresentante Sig. Maffioli Carlo (in seguito denominato proponente) ha presentato in data 10 dicembre 2013, con protocollo provinciale n. 295550, presso il Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e relativa documentazione progettuale, per il *Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile, ai sensi della DGR 7 agosto 2009 - n. 8/10098, da realizzarsi nel Comune di Locate di Triulzi*, depositandone copia presso gli Enti territoriali interessati dall'intervento;

Tale istanza di VIA è stata presentata a seguito dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA richiesta dal proponente, e conclusasi con esito di assoggettamento del progetto a VIA di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 11044/2013 del 11.11.13 del Dirigente del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale, *“per superamento della soglia relativa all'Indice di impatto cumulativo”*;

Il progetto in questione, ai fini della procedura VIA, rientra nelle categorie di intervento di cui al punto 7 lettera z.b) dell'Allegato B della L.R. n. 5/10: *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Dlgs n. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA”*;

In data 11.12.2013, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n. 152/06, è avvenuta la pubblicazione dell’avviso di deposito dell’istanza di VIA, del progetto e dello studio di impatto ambientale, sul quotidiano “Corriere della sera”. Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 della L.R. n. 5/2010, verificata la completezza formale della documentazione depositata, il procedimento di VIA provinciale è stato considerato formalmente avviato dalla data della citata pubblicazione a mezzo stampa;

L’istanza di VIA ed i relativi elaborati progettuali sono stati resi disponibili per la consultazione presso il Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, i competenti Uffici del Comune di Locate di Triulzi e sul sito web S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia;

Il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 19.12.13, sulla base della valutazione degli interventi in oggetto;

In data 06.02.14 si è tenuta la Prima riunione di Conferenza di servizi istruttoria, presso la sede della Provincia di Milano, Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, per l'illustrazione del Progetto e dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale nonché per l'eventuale rilievo di elementi ostativi all'autorizzazione/approvazione del progetto stesso, di cui al relativo verbale agli atti dell'istruttoria a cui si rimanda (prot. Provinciale n. 39186 del 20.02.14);

In data 18.02.14 si è effettuato il sopralluogo istruttorio presso il sito di intervento ai sensi dell'art. 2, comma 9, del R.R. n. 5/11;

In data 10.03.14 è stata trasmessa al proponente formale richiesta di integrazioni al Progetto/SIA con nota prot. provinciale n. 54197, richiesta che tiene conto dei contributi di Arpa, Asl e gruppo di lavoro;

In data 04.04.14 il proponente ha depositato la documentazione integrativa con prot. Provinciale n. 77289;

In data 14.04.14, con prot. Provinciale n. 8416, il proponente ha trasmesso al Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture il parere di RFI, che autorizza lo svolgimento delle attività in oggetto alle condizioni di seguito riportate;

In data 21.05.14 si è tenuta la Seconda riunione di Conferenza di servizi istruttoria per l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli Enti territoriali e per la definizione della determinazione finale propedeutica alla predisposizione ed adozione del provvedimento di VIA. Gli Enti territoriali interessati dal procedimento, convocati a tale Conferenza di concertazione, il cui verbale (prot. Provinciale n. 110197 del 21.05.14) è agli atti dell'istruttoria unitamente ai pareri resi, si sono così espressi:

- 1) Il Comune di Locate di Triulzi ha espresso parere favorevole, valutando positivamente le integrazioni documentali depositate dal proponente in merito all'istanza di VIA in oggetto, e confermando la nota e-mail trasmessa il 15.05.14 (prot. Provinciale n. 111148 del 22.05.14) con cui comunica di non avere osservazioni;
- 2) ARPA Lombardia ha espresso valutazioni tecniche di competenza, contenute nella nota prot. n. 2014.0067363 del 20.05.14 (prot. Provinciale n. 109774 del 21.05.14) depositata agli atti durante la Conferenza. In sintesi, tali valutazioni riguardano gli impatti sulla componente rumore, in quanto risulta utilizzata una diversa misura rappresentativa del rumore residuo nella documentazione integrativa rispetto al progetto originario; sulla diffusione delle polveri, in quanto risulta necessario prevedere la copertura sia dei cumuli di macerie da trattare sia del materiale lavorato; sulla gestione delle acque meteoriche e tutela del suolo, in quanto risulta necessaria l'attivazione di adeguati accorgimenti tecnici per evitare lo sversamento e/o sgocciolamento di carburante; sulla caratterizzazione del sito che richiede di sottoporre le indagini preliminari al preventivo parere di ARPA;
- 3) Il Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale ha espresso considerazioni tecniche di competenza, contenute nella nota prot. n. 109746 del 21.05.14 depositata agli atti durante la Conferenza. In sintesi, tali considerazioni evidenziano che, in relazione alla gestione delle acque meteoriche, è possibile applicare la deroga al RR n. 4/2006 come previsto dalla Circolare regionale del 27.01.14, e che, in relazione alla caratterizzazione dei materiali e alle analisi relative alla presenza di amianto da allegare alla richiesta di nulla osta, il proponente dovrà rispettare i dettagliati adempimenti che verranno imposti nel nulla osta di avvio alla campagna;
- 4) ASL Milano 2, assente alla conferenza, ha trasmesso nota prot. n. 19528 del 20.05.14 -prot. Provinciale n. 109768 del 21.05.14- con cui ha espresso parere favorevole;
- 5) RFI Rete Ferroviaria Italiana, assente alla conferenza, ha confermato (a mezzo e-mail prot. Provinciale n. 103624 del 13.05.14) quanto già espresso con nota prot. n. RFI-DPR\_DTP\_ML.IT\A0011\P\2014\0002995 dell'11/04/2014, trasmessa al proponente e contenuta nella documentazione integrativa depositata, con cui "*si autorizza lo svolgimento delle attività legate alla campagna di recupero di rifiuti tramite mezzi mobili, nonché le attività propedeutiche relative alle macerie ed ai residui da demolizione delle strutture esistenti nell'ambito di intervento in prossimità dell'elettrodotta*" a condizione che, in sintesi, le operazioni in esame si svolgano "*nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti in materia, con particolare riferimento alla distanza di rispetto dei conduttori di cui alla tab. 1 dell'allegato IX del Dlgs 03-08-2009 n. 106; non dovranno essere ridotte le altezze da terra dei conduttori al di sotto dei limiti imposti dall'art. 2.1.06.a del DM 21-03-1988 n.*

449 e s.m.i.; prima dell'inizio delle attività interferenti con l'elettrodoto, mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentalmente contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse [...]”, rinviando alla fase esecutiva la necessità per la società proponente “di prendere preventivi e diretti accordi con referente RFI per eventuali prescrizioni di tempi e modi a cui la stessa dovrà attenersi”;

- 6) La Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia, assente alla conferenza, ha trasmesso la nota prot. n. 4718 del 30.04.14 (prot. Provinciale n. 95008 del 30.04.14) con cui ha espresso, “per quanto di competenza, parere favorevole al progetto in esame, esaminati gli atti relativi e anche in considerazione dei saggi di scavo preventivi effettuati nell'area oggetto di intervento, che hanno fornito esito negativo”;
- 7) Il Comune di Opera, assente alla conferenza, con nota prot. n. 9794 del 20.05.14 (prot. Provinciale n. 122055 del 05.06.14) ha espresso parere favorevole “all'adozione del provvedimento di VIA purchè sia imposta al richiedente l'assunzione di tutti gli accorgimenti necessari a evitare molestie per la popolazione e a mitigare l'impatto sull'ambiente e in particolare a evitare emissioni di rumore e/o di polveri nell'ambiente circostante tali da recare molestie alla popolazione; evitare forme di inquinamento dell'ambiente circostante e ad escludere la presenza di eventuali sostanze pericolose (es. amianto) nei materiali da sottoporre a trattamento”;
- 8) Il Parco Regionale Agricolo Sud Milano, assente alla conferenza, con nota prot. n. 109482 del 20.05.14, ha ritenuto ammissibile il progetto di campagna di recupero rifiuti in oggetto, richiamando i contenuti dell'art. 18 comma 2 e dell'art. 42 delle NTA del PTC del Parco;

RICEVUTO, successivamente alla suddetta Conferenza di servizi, il parere di competenza del seguente Ente territoriale, a seguito di nota prot. Provinciale n.111867 del 22.05.14 di sollecito:

- Comune di Pieve Emanuele, con nota prot. n.16563 del 04.06.14 (prot. Provinciale n. 121795 del 04.06.14) ha espresso parere favorevole “limitatamente agli interventi illustrati”;

ACQUISITA, successivamente alla suddetta Conferenza di servizi, la nota ARPA prot. n. 2014.0071846 del 29.05.14 (prot. Provinciale n. 117502 del 29.05.14) indirizzata alla Società proponente e a Regione Lombardia, relativa all'esame della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale, aggiornato dal proponente in data 07.10.13, riguardante il progetto denominato “Polo dei distretti produttivi” di cui al relativo Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13;

DATO ATTO che durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Dlgs n. 152/06;

ESAMINATA la documentazione depositata dal proponente costituita da studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica, progetto definitivo (relazione tecnica e tavole) e integrazioni (aprile 2014), pubblicati sul sito web regionale [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

ACQUISITI agli atti dell'istruttoria i pareri ed i contributi dei Settori provinciali componenti il gruppo di lavoro -nota e-mail del 26.05.14 dell'Area qualità dell'ambiente ed energie; nota prot. n. 109746 del 21.05.14 del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali; nota prot. n. 107830 del 19.05.14 del Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca- per l'esame istruttorio, nonché i pareri degli Enti interessati;

SI RILEVA quanto segue con riferimento alla valutazione degli impatti del progetto sulle componenti ambientali del contesto territoriale di inserimento, sulle caratteristiche e localizzazione del progetto, in relazione agli strumenti pianificatori vigenti nel territorio interessato dagli interventi in esame.

## 2 QUADRO PROGETTUALE

Il progetto di campagna di recupero in oggetto interesserà parzialmente il comparto di trasformazione relativo all'area produttiva dismessa degli stabilimenti ex Saiwa ed ex Siva, situato nel settore Nord-Ovest del Comune di Locate di Triulzi e ricompreso nella zona industriale al confine con i Comuni di Opera e Pieve Emanuele. L'area, confinante a sud col Parco Agricolo Sud Milano, è prossima al Santuario ed alla cascina di Santa Maria alla Fontana, in sinistra idrografica del Fiume Lambro Meridionale ed è lambita dal Cavo Roggione della Venturina, corso d'acqua del reticolo idrico minore.

**Il progetto di campagna e di recupero rifiuti**, prevede l'utilizzo di impianti mobili di trattamento (impianto di frantumazione e vaglio) ai sensi della D.G.R. 7 agosto 2009 - n. VIII/10098 e si configura come attività

propedeutica alla realizzazione del progetto denominato "Polo dei distretti produttivi", di cui al relativo Accordo di Programma. In particolare viene previsto il trattamento ed il recupero dei cumuli di macerie attualmente presenti in sito, delle macerie presenti interrato e delle macerie che deriveranno dal completamento delle demolizioni delle fondazioni degli edifici ex Saiwa ed ex Siva.

Tale attività di trattamento finalizzata al recupero dei materiali si configura -secondo le definizioni contenute nell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs n. 152/06- come operazione di categoria R5, avente ad oggetto rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione, per un quantitativo totale stimato di circa 71.700 mc e per una durata stimata della campagna superiore a 90 gg lavorativi.

L'attività di recupero vera e propria verrà preceduta da alcune attività propedeutiche di seguito elencate e suddivise in fasi, per le quali il proponente richiederà regolare titolo autorizzativo all'Amministrazione comunale.

**In particolare le attività di recupero** dei rifiuti accumulati in sito avverranno in cinque fasi operative che procederanno senza soluzione di continuità.

Le fasi di esercizio degli impianti mobili coincideranno essenzialmente con il trattamento:

- 1) delle macerie interrato decadenti dalla demolizione;
- 2) di ciascuno dei 4 cumuli fuori terra;
- 3) delle macerie derivanti dalla demolizione delle strutture interrato ancora presenti.

con il seguente ordine temporale:

- Fase 1: preparazione dell'area di accumulo del materiale recuperato con scotico dell'area Sud-Est del sito e formazione di terrapieni a protezione delle abitazioni limitrofe;
- Fase 2: spostamento dei cumuli dall'attuale posizione alle aree pavimentate presenti nella parte orientale del sito (al confine con via Milano);
- Fase 3: escavazione delle macerie interrato e loro avvio a recupero on-site con impianto mobile con successivo accumulo dei materiali recuperati nell'area precedentemente scoticata (da Sud a Nord);
- Fase 4: avvio a recupero on-site con impianto mobile delle macerie costituenti i cumuli e successivo accumulo dei materiali recuperati nell'area scoticata come per la Fase 3;
- Fase 5: completamento delle attività di demolizione degli elementi di fondazione ancora presenti nell'area Nord del sito, e avvio a recupero on-site con impianto mobile con successivo accumulo in sito dei materiali recuperati.

Nelle integrazioni allo SIA viene precisato che l'ordine temporale sopra indicato non è strettamente vincolante poiché, data la notevole estensione del cantiere, al fine di contenere i tempi, si potranno ottimizzare le sequenze operative, anticipando ad esempio la Fase 5 di demolizione delle strutture interrato, al fine di ottimizzare la durata della campagna di recupero, garantendo una continua alimentazione dell'impianto mobile.

Per quanto riguarda la durata prevista per le attività di recupero, sono stati considerati i seguenti dati:

- circa 123.000 ton. di materiali da lavorare;
- una produttività oraria complessiva di 160 ton/h;
- una corrispondente produttività giornaliera media di 1280 ton/giorno (160 ton/h x 8h);
- una durata netta di circa 96 gg (123.000 t ;1280 ton/giorno);
- un fattore di sicurezza per condizioni meteo avverse assunto pari al 20%.

Sulla base di tali indicazioni, risulta -dalle integrazioni allo SIA- una stima della durata delle lavorazioni pari a 155 giorni lavorativi.

Dallo SIA si evince inoltre che i cumuli di materiale recuperato (sottoprodotto) avranno un'altezza indicativa di circa 3 metri. La loro permanenza sul sito avverrà durante il periodo di attività del cantiere, in un contesto di sorveglianza continua delle condizioni di eventuale polverosità, con adozione di eventuali conseguenti azioni mitigative come la bagnatura periodica dei cumuli per contenere l'eventuale sollevamento di polveri

nei periodi più sfavorevoli (clima arido e/o giornate ventose).

I tempi di permanenza dei cumuli sono strettamente legati alle tempistiche di realizzazione della struttura di vendita del “Polo dei distretti produttivi”, previsti in 12-15 mesi dalla conclusione della campagna di attività.

Viene evidenziato nello SIA che i sottoprodotti recuperati saranno integralmente riutilizzati all'interno del sito di intervento nell'ambito della costruzione del “Polo dei distretti produttivi”.

Riguardo il terrapieno previsto a Sud-Est dell'area in oggetto, da realizzarsi con terreno di scotico, il suo volume complessivo ammonterà a circa 4.800 mc (4.000 mc in banco), derivanti appunto dallo scotico di una superficie pari a circa 10.000 mq per uno spessore indicativo di circa 0,4 metri. La sezione trasversale del cumulo sarà di forma sub-trapezoidale, con un'altezza pari a circa 2,5 metri e una base di larghezza indicativa pari a 12 metri, con un lato sommitale pari a circa 3,5 metri, mantenendo verso Est un franco di rispetto di oltre 10 metri rispetto al Cavo Roggione della Venturina. Il materiale costituente il cumulo rientra tra il materiale compreso nel Piano di utilizzo ai sensi del D.M. n. 161/2012 approvato in sede di VIA del “Polo dei distretti produttivi”. Le aree soggette a scotico saranno destinate successivamente ad aree di parcheggio nell'ambito della realizzazione del “Polo dei distretti produttivi”.

**Riguardo le indagini ambientali**, lo SIA riporta che nell'area in oggetto, nel mese di gennaio 2012, nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione della nuova struttura commerciale del “Polo dei distretti produttivi”, era stata eseguita una campagna di indagini ambientali (condotta ai sensi del Dlgs n.152/06) che ha comportato la realizzazione di 15 trincee esplorative a 3 metri e di 3 sondaggi geognostici con prelievo di campioni di terreno da ciascun punto di indagine. I 3 sondaggi geognostici erano stati attrezzati con piezometri in modo da poter effettuare prelievi di campioni di acqua da ciascuno di essi. I campioni di terreno ed acqua prelevati sono stati inviati in laboratorio e sono stati sottoposti ad analisi chimica di laboratorio. In nessun campione di terreno analizzato si sono rilevati superamenti dei parametri ricercati, sia con riferimento ai limiti per i siti ad uso commerciale che ai limiti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Tuttavia non era stato possibile indagare sotto i cumuli di rifiuti attualmente presenti nell'area, rinviando tale indagine successivamente alla rimozione dei cumuli, i cui esiti costituiranno integrazione al Piano di utilizzo. In relazione alle indagini sul materiale da demolire, le stesse sono previste precedentemente l'inizio dei lavori di recupero oggetto della presente campagna, mediante ricognizione visiva delle strutture da demolire, con prelievo di campioni in caso di presenza di manufatti (tubazioni, ecc.) potenzialmente contenenti sostanze pericolose (amianto, ecc.).

**In merito all'impatto acustico** generato dalle attività in esame, nella relativa Valutazione previsionale, allegata alle integrazioni depositate, viene precisato che sono state oggetto di simulazione le fasi più svantaggiose dal punto di vista acustico, corrispondenti alla Fase 3 (recupero macerie interrato), alla Fase 4 (recupero cumuli e platee) e alla Fase 5 (trattamento strutture interrato). Dal confronto dei livelli di pressione sonora stimati con i limiti di emissione imposti dalla Classificazione acustica comunale, è emerso che:

- Per le Fasi 3 e 4 risultano rispettati i limiti di emissione, i limiti di immissione assoluti e quelli differenziali presso tutti i ricettori;
- per la Fase 5 risultano, a livello previsionale, dei superamenti presso le Cascine Flora e Fiorita (al max 1,5 dB(A)) ed il rispetto dei limiti di immissione assoluti e di quelli differenziali presso tutti i ricettori.

Dallo SIA si evince inoltre che il proponente dovrà presentare istanza di deroga al Comune di Locate di Triulzi per le attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art.13 delle NTA della Zonizzazione acustica comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività in oggetto.

**Per la gestione delle acque meteoriche**, non sono previsti sistemi di raccolta e convogliamento delle stesse, in quanto non sono presenti aree pavimentate, ad eccezione dei due piazzali ubicati ad Est, sprovvisti di sistema funzionante di raccolta e convogliamento acque. Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento avverrà mediante utilizzo di teli di copertura con il fine di impedirne il dilavamento, mentre i cumuli di sottoprodotti recuperati saranno stoccati in aree non pavimentate.

Nelle integrazioni viene inoltre precisato che “nel caso di rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192 del Dlgs

n. 152/06, in applicazione della Circolare della Regione Lombardia n. QI.2010.00.1680 del 27.01.10, non si applica la gestione delle acque meteoriche ai sensi del R.R. n. 4/06 [...]. Lo status di "rifiuti abbandonati" è stato formalmente ratificato dal Comune di Locate di Triulzi con atto prot. n. 20140003722 del 24.03.14. Pertanto, gli unici rifiuti prodotti dal cantiere di demolizione ammontano a circa 20.000 mc, al di sotto della soglia di applicazione della citata circolare (30.000 mc)".

**Con riferimento alle misure di mitigazione paesistico-ambientale**, come dichiarato dal proponente nelle integrazioni allo SIA, al fine di limitare l'interferenza visiva, l'area sarà recintata con teli plastificati di colore verde di altezza 2 metri posti a mascherare lo svolgimento dei lavori.

Inoltre, per quanto riguarda il cavo Roggione della Venturina, attualmente degradato, considerato che le attività della campagna mobile non interessano direttamente il cavo né sono previsti attività o depositi di materiale nella fascia di rispetto dei 10 metri dalle sue sponde, viene prevista la possibilità di procedere alla pulizia degli argini e alla rimozione dei materiali presenti nell'alveo dello stesso corso d'acqua. Inoltre il progetto viene integrato anticipando, sul lato di via Milano, la sistemazione paesaggistica del cavo stesso, secondo le modalità già previste nella procedura di VIA del "Polo dei distretti produttivi" conclusasi con Decreto n. 2498 del 19.03.2013, che prevedeva la sostituzione, lungo la sponda del corso d'acqua sul confine orientale di proprietà presso Via Milano, della fascia/barriera arborea esistente ammalorata, parzialmente deperita, e non pertinente (*Cupressus arizonica* + *Pinus wallichiana* + *Pinus strobus*), mediante filare autoctono di *Carpinus betulus*, con principale funzione di barriera mitigativa attenta alla presenza dei due elettrodotti aerei della R.F.I., e con lo scopo di migliorare l'ombreggiamento del corso d'acqua, riproponendo un sesto di impianto mediato per finalità fra la logica distributiva esistente e, per coerenza, le indicazioni per "Interventi di carattere ambientale" del Parco Agricolo Sud Milano.

Dalle integrazioni allo SIA, in merito all'organizzazione e alla dislocazione dei mezzi d'opera e dei materiali nelle aree di cantiere, risulta altresì la previsione di una diversa morfologia e diversa posizione dei cumuli -di altezza indicativa pari a circa 4,5 metri- rispetto all'ipotesi iniziale di progetto, ponendoli maggiormente a ridosso dei frantoi, al fine di svolgere la funzione di barriera acustica nei confronti dei ricettori limitrofi all'area di intervento.

**Riguardo la viabilità di accesso**, il sito di intervento sarà accessibile da Est tramite 2 ingressi, il primo riservato ai mezzi pesanti, il secondo alle maestranze, e da Ovest tramite un ingresso di servizio non aperto ai mezzi pesanti, in modo da limitare la provenienza dalla SP n. 28 e limitare il disturbo arrecato alle limitrofe cascine. I mezzi pesanti utilizzeranno la SP n. 412, mentre, localmente, saranno interessate dal passaggio dei mezzi le Vie Francesco d'Assisi, Milano e località Fioraia.

Si precisa in ogni caso che il traffico relativo all'intervento sarà limitato agli spostamenti degli addetti e delle attrezzature di cantiere, non essendo prevista la movimentazione dei materiali verso siti esterni.

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto in esame, si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell'istruttoria.

### **3 QUADRO PROGRAMMATICO**

Il progetto in esame riguarda l'esecuzione di attività propedeutiche alla realizzazione del progetto denominato "Polo dei distretti produttivi", di cui al relativo Accordo di Programma promosso dal Comune di Locate di Triulzi con DGC n. 9 del 01.02.2010, che interessa le aree degli stabilimenti ex Saiwa ed ex Siva, a cui hanno aderito la Regione Lombardia con DGR n. IX/647 del 20.10.2010 e la Provincia di Milano con DGP n. 120 del 12.04.2011.

Il progetto denominato "Polo dei distretti produttivi" è stato sottoposto a VIA regionale, conclusasi con Decreto n. 2498 del 19.03.13 di giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

L'area di intervento non ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/04 e s.m.i., tuttavia confina con il *Parco Regionale Agricolo Sud Milano* e con l'ambito *bellezze di insieme* connesso al vincolo del santuario Santa Maria alla Fontana, *bene di interesse storico ed artistico*.

Inoltre, relativamente al sistema delle aree protette, l'ambito di intervento risulta lambito, lungo il margine occidentale, dal perimetro dell'*area proposta quale naturale protetta* ai sensi della Legge n. 394/91 riferita all'ambito fluviale del Lambro Meridionale.



Il PTC del Parco Agricolo Sud Milano individua le aree adiacenti al sito di intervento nei *territori agricoli di cintura metropolitana* (art. 25) e in *zona di tutela e valorizzazione paesistica* (art. 34).

Il PGT del Comune di Locate Triulzi approvato con DCC n. 56 del 15.12.2011, individua l'area di intervento quale *ambito di trasformazione AT05P "Polo dei distretti produttivi"*.

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), nella Tav. n. 1 quadro F, individua l'ambito di intervento all'interno delle *"Macroaree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Su tali aree si potrà procedere con la fase di microlocalizzazione"*.

Vista la presenza di elettrodotti aerei di competenza RFI nell'area di intervento, la DGR n.10360/2009 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali" stabilisce che le fasce di rispetto degli elettrodotti, definite dagli Enti gestori delle stesse infrastrutture ai sensi del DPCM del 08.07.2003 e dal DM 29.05.2008, costituiscono un *vincolo escludente* per la localizzazione di impianti rifiuti. Ai fini del superamento del vincolo dovrà essere rilasciato *parere favorevole di fattibilità* dall'Ente gestore dell'elettrodotto stesso, parere ottenuto con prescrizioni, come precedentemente riportato in premessa.

Riguardo la presenza degli elettrodotti aerei nel sito di intervento, si applicano le disposizioni di cui alle:

- *Legge n. 36 del 22.02.2001* (in G.U. n. 55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- *D.P.C.M. dell'8 luglio 2003* (in G.U. n. 200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- *D.M. del 29 maggio 2008* (in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008), recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Con riferimento al nuovo PTCP adeguato alla L.R. n. 12/05, approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 93/2013 in data 17.12.13 e pubblicato sul BURL in data 19.03.14, si applicano i seguenti indirizzi, discipline e prescrizioni all'area interessata dal progetto in esame:

- **Tavola n. 2:** l'ambito di intervento confina a Sud con *ambiti di rilevanza paesistica ed ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica* (artt. 26 e 28 delle Nda) del Parco Regionale Agricolo Sud Milano. Nell'immediato contesto sono individuati *insediamenti rurali di rilevanza paesistica, di interesse storico e architettura religiosa* (artt. 29 e 32), riferiti al complesso di Santa Maria alla Fontana e alle cascate limitrofe (Tappa, Tappino, ecc.), nonché di *proposta di parco naturale e aree boscate* (art. 51);
- **Tavola n. 4** l'area in oggetto risulta prossima al *principale corridoio ecologico fluviale* del Fiume Lambro meridionale (art. 45) ed al relativo *parco naturale proposto*;
- **Tavola n. 5:** l'area di intervento non ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/04 e s.m.i., tuttavia confina con il *Parco Regionale Agricolo Sud Milano*, con l'ambito *bellezze di insieme* connesso al vincolo del santuario Santa Maria alla Fontana, *bene di interesse storico ed artistico*;
- **Tavola n. 7:** l'area in esame interessa *ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica* (art. 38) con *rete idrografica* costituita da rogge (art. 24);
- **Tavola n. 8:** viene individuata, lungo la Via Milano, la *rete ciclabile portante in progetto* e, lungo la SP n. 164, la *rete di supporto in progetto* (art. 66).

Il SIARL individua aree agricole circostanti dedite alle colture florovivaistiche, di mais e di foraggio, nonché tare e incolti, ed allevamenti di bovini presenti presso la Cascina Fontana.

Il Piano Ittico segnala che le condizioni attuali del Lambro Meridionale presentano alterazioni della qualità dell'acqua, del regime idrogeologico, delle caratteristiche fisico-morfologiche e discontinuità sia longitudinale che trasversale (pag. 20 tab.7), classificando il fiume come non vocato ad ospitare fauna ittica, ma potenzialmente in grado di accogliere popolazioni di ciprinidi (pag.10 tab.1).

Il Piano Regionale Aree Protette individua la vicina Oasi di Lacchiarella come area prioritaria per la biodiversità.

Il Piano Faunistico Venatorio individua l'Oasi di Protezione Lambro Meridionale (tav. 13 B), che si snoda lungo il corridoio fluviale, ricongiungendosi a Sud con il corridoio della REP connesso al ganglio di naturalità che ospita il sistema di tutela faunistica ZRC di Basiglio (tav. 36) - Oasi di Protezione di Lacchiarella (tav. 12) - SIC IT2050010. Attraverso il Parco Agricolo Sud Milano, l'Oasi Lambro Meridionale si connette a Nord-Ovest con il sistema Oasi di Protezione di Rozzano (tav. 8) / ZRC di Buccinasco (tav. 39) e a Nord-Est con la ZCR di S.Giuliano-Carpiano (tav. 37).

#### **4 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO E PROGETTUALE**

Con riferimento alle caratteristiche del progetto ed ai suoi effetti sulle diverse componenti ambientali, a seguito dell'esame delle informazioni e degli approfondimenti contenuti nella documentazione progettuale depositata e successivamente integrata, del sopralluogo istruttorio, delle Conferenze di servizi istruttorie del 06.02.14 e del 21.05.14, dei contributi e pareri pervenuti espressi dal Gruppo di lavoro provinciale e dagli Enti interessati, richiamate altresì le prescrizioni del Decreto regionale n. 2498 del 19.03.13 di giudizio positivo di compatibilità ambientale riferito al "Polo dei distretti produttivi", si ritiene necessario esprimere puntuali considerazioni in merito a specifiche componenti ambientali, che comporteranno necessariamente la formulazione di opportune prescrizioni, di cui al paragrafo 6 del presente provvedimento, a cui il proponente dovrà ottemperare, al fine di rendere ambientalmente sostenibile l'attività in progetto.

##### **4.1 Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile**

Il settore Sud orientale dell'area di intervento, interessato dall'esercizio delle attività in esame, è attraversato da un elettrodotto aereo. Tale elemento costituisce un *vincolo escludente* per la localizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di rifiuti, secondo i criteri della DGR n.10360/2009, come specificato al paragrafo 3 "Quadro Programmatico." Dalle integrazioni emerge che il proponente ha provveduto in data 24.03.14 a trasmettere a RFI Rete ferroviaria italiana, Ente gestore della linea energetica, richiesta di parere in merito alle interferenze tra l'attività in oggetto e l'elettrodotto.

A tale proposito la società RFI ha trasmesso al proponente il seguente parere, confermato successivamente per la Conferenza di servizi del 21.05.14, agli atti dell'istruttoria, con cui *"si autorizza lo svolgimento delle attività legate alla campagna di recupero di rifiuti tramite mezzi mobili, nonchè le attività propedeutiche relative alle macerie ed ai residui da demolizione delle strutture esistenti nell'ambito di intervento in prossimità dell'elettrodotto"* a condizione che, in sintesi, le operazioni in esame si svolgano *"nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti in materia, con particolare riferimento alla distanza di rispetto dei conduttori di cui alla tab. 1 dell'allegato IX del Dlgs 03-08-2009 n. 106; non dovranno essere ridotte le altezze da terra dei conduttori al di sotto dei limiti imposti dall'art. 2.1.06.a del DM 21-03-1988 n. 449 e s.m.i.; prima dell'inizio delle attività interferenti con l'elettrodotto, mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse [...]"*, rinviando alla fase esecutiva la necessità per la società proponente *"di prendere preventivi e diretti accordi con referente RFI per eventuali prescrizioni di tempi e modi a cui la stessa dovrà attenersi"*.

Il Settore rifiuti e bonifiche provinciale, con nota citata in premessa, *"prende atto del parere favorevole, con l'osservanza di alcune prescrizioni, rilasciato da RFI in data 11.04.2014"*.

Inoltre, con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, il Settore rifiuti e bonifiche provinciale precisa che la condizione di abbandono di rifiuti, derivanti dalla demolizione dei fabbricati industriali in sito, dichiarata dal proponente nello SIA, *"è stata confermata con comunicazione di avvio di procedimento dal Comune di Locate di Triulzi in data 24.03.14, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n. 152/06, per l'adozione di un provvedimento finalizzato alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati"*. Lo stesso Settore *"ritiene allo stato sussistenti i presupposti per l'applicazione della deroga, prevista dalla Circolare della Regione Lombardia n. QI.2010.00.1680 del 27.01.10, agli obblighi del RR n. 4/06"*.

Il Settore rifiuti precisa altresì che, *"in merito al rumore [...]" il nulla osta provinciale all'effettuazione della campagna con impianto mobile in oggetto sarà subordinato alla presentazione dell'istanza di deroga*", che il proponente ha dichiarato di inoltrare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività al Comune di Locate di Triulzi, ai sensi dell'art.13 delle NTA della Zonizzazione acustica comunale.

Infine il Settore rifiuti evidenzia che il proponente *"dovrà rispettare una serie di adempimenti che verranno imposti nel nulla osta di avvio della campagna"*, per i quali si rimanda al paragrafo 6 "Quadro delle

prescrizioni” del presente provvedimento.

#### **4.2 Componente rumore**

ARPA Lombardia rileva che in generale, rispetto alle principali criticità, la documentazione integrativa presenta sostanzialmente aggiornamenti in merito all'individuazione di tutti i ricettori, alla stima degli impatti viste le posizioni delle sorgenti nelle diverse fasi di lavorazione, alla mitigazione dovuta al posizionamento di cumuli in prossimità dei frantoi, alle caratteristiche dimensionali del terrapieno (che viene descritto a sezione trapezoidale, alto 2,5 metri, e che sarà realizzato nella fase 1 nell'area a Sud, senza alcuna efficacia in termini di mitigazione, ma “funzionale all'accantonamento dello scotico ai fini del suo riutilizzo presso il sito”).

La previsione dell'impatto acustico presenta le stime dei livelli attesi nelle tre fasi di lavorazione considerate: fase 3 (recupero macerie interrata), fase 4 (recupero cumuli e platee), fase 5 (trattamento strutture interrata).

Le considerazioni sono svolte in relazione al tempo di riferimento diurno in quanto le lavorazioni si effettueranno dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Dalla documentazione aggiornata risultano sostanzialmente rispettati i limiti assoluti e differenziali per le fasi di lavorazione 3 e 4, mentre per la fase 5 emergono superamenti dei limiti di emissione presso le cascate Fiorita e Flora, fermo restando il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale.

ARPA evidenzia altresì che rispetto al documento precedente, allegato all'istanza di VIA, risultano risolte le numerose criticità di seguito riportate:

##### Fase 3

- superamento limite di emissione di 5 dB(A) presso R1 e di 3 dB(A) per R6;
- superamento criterio differenziale 12,2 e 15, 3 dB(A) contro il limite di 5.

##### Fase 5

- superamento limite di emissione di 5 dB(A) cascate Fiorita e Flora e di 3 dB(A) per R6;
- superamento limite di immissione di 2 dB(A);
- superamento criterio differenziale presso R1, stimato in 8,3 dB(A).

Rileva inoltre che la relazione non contiene alcun riferimento alla situazione di criticità precedentemente stimata ed alla risoluzione delle stesse.

In buona parte ARPA può ritenere che il rispetto dei limiti sia garantito dalla scelta di posizionare i cumuli in prossimità dei frantoi come indicato e riportato in modo schematico nella figura 4-19 per la fase 3, nella figura 4-20 per la fase 4, nella figura 4-21 per la fase 5.

Nelle integrazioni viene precisato che i cumuli saranno posti maggiormente a ridosso dei frantoi “a una distanza tale da non creare intralcio alle operazioni” e rimanda alle figure sopra citate.

Al paragrafo 4.2 *Descrizione delle sorgenti rumorose connesse alle attività di cantiere*, è precisato che “intorno agli impianti è stata ipotizzata la realizzazione di cumuli con funzione di barriera acustica caratterizzati da un'altezza indicativa di 4,5 metri”. Al paragrafo 4.7 *Misure di mitigazione* è aggiunto che la nuova configurazione dei cumuli “consente un sostanziale miglioramento e il rispetto dei limiti di immissione e di quelli differenziali”.

Considerato che il conseguimento della compatibilità acustica dell'attività di frantumazione è sostanzialmente dipendente dalla realizzazione delle barriere costituite dai cumuli, è necessario che sia prodotto il progetto con indicazione delle caratteristiche dimensionali dei cumuli, le distanze dalle sorgenti e dai recettori. Inoltre, è necessario che sia precisato se i cumuli saranno costituiti dalle macerie da lavorare o dai sottoprodotti ottenuti e che sia chiarita la loro realizzazione prima del posizionamento dei frantoi nelle tre posizioni di progetto, onde garantire l'efficacia delle barriere per tutta la durata dell'attività di frantumazione.

Viene rilevato da ARPA, infine, che non è esplicitamente dichiarato che la soluzione del grave superamento del criterio differenziale presso il recettore R1, riportato nella previsione di impatto acustico allegata all'istanza di VIA, è il risultato dell'utilizzo di una diversa misura rappresentativa del rumore residuo nel

documento prodotto a integrazione. Infatti, mentre nel documento precedente era indicato come *Leq misurato* 45,2 dB(A), nella valutazione di impatto in esame, tabella di pagina 34, tale valore sale a 57. Il cambio del *Leq misurato*, utilizzato solo per il caso descritto, non è motivato nella valutazione di impatto acustico. Sempre nelle integrazioni viene affermato che “ai recettori che non sono stati oggetto di misura è stato assegnato il livello di fondo del punto di misura più prossimo”. Tale situazione non è applicabile per il recettore R1 in quanto la misura utilizzata per la nuova stima, di 57 dB(A), non gli corrisponde, mentre la misura *POSI* era molto prossima all’abitazione.

Viene quindi proposta da ARPA l’effettuazione di una nuova misura presso il recettore, per una puntuale verifica del criterio differenziale.

#### **4.3 Componente atmosfera**

Si prende atto che, nella documentazione integrativa depositata, è indicato che i cumuli del materiale recuperato rimarranno in sito per un periodo di 12 – 15 mesi e saranno interamente impiegati nell’area in argomento.

Il proponente indica che verrà attuata la “sorveglianza continua delle condizioni di eventuale polverosità” con l’adozione di azioni correttive, quali la bagnatura per contenere il sollevamento di polveri in condizioni di clima arido e/o giornate ventose, affermando altresì che i cumuli delle macerie da trattare saranno dotati di “teli di copertura atti ad impedirne il dilavamento”.

ARPA rileva una diversa gestione di progetto per i cumuli delle macerie e per i cumuli di sottoprodotto e, pertanto, ritiene utile evidenziare che la copertura con teli avrebbe la duplice funzione di contenere sia la diffusione di polveri, sia il trascinarsi di materiali per dilavamento e che tali fenomeni sono maggiormente correlabili ai cumuli di materiale lavorato (la cui ubicazione è prevista in prossimità dei recettori residenziali dove permarranno oltre un anno) piuttosto che per i cumuli di macerie in sito da anni e parzialmente interessati da sviluppo di vegetazione spontanea.

#### **4.4 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee**

Con riferimento allo Studio geologico comunale, il territorio, in cui ricade l’area di intervento, appartiene alla Classe di Fattibilità geologica 3, aree con consistenti limitazioni a causa della ridotta soggiacenza della falda (< 6 metri dal p.c.), e presenta una rete idrografica superficiale costituita da rogge, di cui fa parte il Cavo Roggione della Venturina, che scorre parzialmente lungo il perimetro del sito in esame.

Nell’immediato contesto sono inoltre presenti captazioni idropotabili pubbliche, attività agricole ed allevamenti di bestiame.

Ciò premesso, con riferimento al piano di intervento per fronteggiare eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti richiesto al proponente con nota di richiesta integrazioni del 10.03.14, si prende atto, dalle integrazioni depositate, dei contenuti dell’Allegato 3 delle integrazioni, recante “Provvedimenti generali per evitare o ridurre le emissioni inquinanti”.

Tuttavia ARPA rileva che tale Allegato 3 contiene indicazioni per la gestione delle emergenze in caso di sversamenti di sostanze pericolose, non le istruzioni di movimentazione finalizzate a prevenirle.

In particolare, per quanto riguarda il rifornimento dei carburanti per i mezzi d’opera, ARPA evidenzia che la fase di erogazione del gasolio dal mezzo mobile al singolo frantoio (prevista quotidianamente, prima dell’avvio delle attività) e delle macchine di cantiere, rappresenta la principale criticità in termini di potenziale contaminazione del suolo.

Pertanto ARPA ritiene necessario che il proponente attivi specifiche e concrete procedure ed accorgimenti tecnici per evitare la fuoriuscita di carburante e il gocciolamento in fase di rifornimento dei mezzi di cantiere, individuando una postazione adeguatamente attrezzata, pavimentata e delimitata.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, il parere del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali asserisce che è possibile applicare la deroga al RR n. 4/2006, come previsto dalla Circolare regionale del 27.01.2010 per le motivazioni di cui al paragrafo 4.1, e, pertanto, non pavimentare integralmente le aree su cui accumulare il materiale lavorato e da lavorare. ARPA, a tale proposito, propone che per le acque meteoriche venga prevista la cordolatura dell’area interessata dai cumuli di sottoprodotti, al fine di contenere le dispersioni delle acque di dilavamento, minimizzando eventuali inconvenienti di

carattere ambientale.

Con riferimento alle attività di indagine ambientale, si prende atto, dalle integrazioni depositate, che tali indagini ambientali delle aree al di sotto dei quattro cumuli di rifiuti verranno effettuate non appena saranno rimossi i rifiuti medesimi. Per quanto riguarda il parere favorevole di ASL, si prende atto che il tema della possibilità di rinvenimento di amianto nelle fondazioni ancora da demolire, non è stato sollevato dal parere stesso e quindi si intende risolto con le integrazioni depositate.

In proposito, ARPA evidenzia e conferma che le indagini preliminari dovranno essere sottoposte al preventivo parere di ARPA stessa, in quanto tale passaggio non risulta esplicitato nella documentazione integrativa.

Inoltre, rispetto alla necessità di rappresentare complessivamente i punti e i risultati relativi alle indagini ambientali, il proponente ha nuovamente prodotto i dati già presentati nel Piano di utilizzo che, tuttavia, non sono comprensivi delle indagini pregresse eseguite in contraddittorio con ARPA.

Il Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali evidenzia che *“nei rifiuti non pericolosi in argomento e nelle m.p.s. prodotte dal trattamento di recupero (R5) mediante impianto mobile dovrà inoltre essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso il proponente riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente il Settore rifiuti provinciale e ASL, ARPA e Comune di Locate di Triulzi. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del Dlgs n. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'ASL competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento, finalizzato allo smaltimento di tutto il rifiuto (tale deve essere considerato anche il materiale trattato) nel quale è stata accertata la presenza di amianto. Pertanto dovrà essere inviata, prima del rilascio del nulla osta di avvio campagna, documentazione attestante che nei rifiuti da sottoporre a campagna è esclusa la presenza di amianto”*.

#### **4.5 Componente paesaggio**

L'area di intervento, seppur posta in adiacenza ai territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano, è parte di un ambito territoriale più vasto ricompreso nei *“territori agricoli di cintura metropolitana”* del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, destinati all'esercizio e alla conservazione delle attività agricole produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del Parco, in una *“zona di tutela e valorizzazione paesistica”* comprendente aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio, in misura minoritaria, in una *“zona di pertinenza fluviale”* a sua volta interamente ricompresa in un'area individuata quale proposta di parco naturale.

Nella zona di protezione delle pertinenze fluviali, comprendente le aree interessate dalla presenza del Fiume Lambro Meridionale e dei relativi ambiti vallivi, il PTC del Parco orienta gli interventi al rafforzamento, alla ricostruzione ed alla valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico, vietando interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti, non riguardanti pertinenze idrauliche nonché la realizzazione di manufatti che globalmente comportino aumento dell'artificializzazione dei corsi d'acqua naturali.

Pertanto l'ambito territoriale entro il quale si inserisce il progetto interessa, seppur indirettamente, un comparto agricolo di pregio ambientale anche in considerazione della presenza del Fiume Lambro Meridionale, che scorre lungo il lato occidentale dell'area di intervento, e del complesso monumentale del Santuario di Santa Maria della Fontana, posto a Sud nelle immediate vicinanze.

Considerata l'incidenza ambientale delle attività di recupero, in rapporto alla sensibilità del contesto di riferimento sopra descritto, ulteriormente sottolineata dalla nuova qualificazione di *“Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica”*, attribuita dal nuovo PTCP alle aree agricole adiacenti l'area di intervento, si ritiene necessario, sotto il profilo paesistico, anticipare le mitigazioni previste perimetralmente all'ambito interessato dall'insediamento commerciale di futura realizzazione, consistenti nella riqualificazione e sistemazione paesaggistica del Cavo Roggione della Venturina (lato Nord e lato Est) e nella messa a dimora di vegetazione mitigativa prospiciente l'area *“parco”* (lato Sud e lato Ovest), nonché di anticipare la messa a

dimora della vegetazione compensativa lungo il lato Ovest dell'area "parco" in corrispondenza della SP 134 e a ridosso della Cascina S. Maria della Fontana. La tipologia, consistenza e modalità di realizzazione degli interventi suddetti dovranno essere concordati con il Parco Agricolo Sud Milano e con il Comune di Locate Triulzi.

Inoltre, riguardo l'elevata vulnerabilità del contesto ambientale con particolare riferimento al sistema delle acque irrigue direttamente interessato, il Parco Agricolo Sud Milano evidenzia il divieto di immissione di acque che possano comportare il peggioramento della qualità delle acque del recettore (art. 18 comma 2 delle NTA del PTC del Parco), sottolineando che il sistema delle acque irrigue è interamente sottoposto a tutela, in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco (art. 42 delle NTA del PTC del Parco).

Infine, con riferimento all'individuazione da parte del PIF di un'area boscata nel settore meridionale dell'ambito di intervento, lo SIA depositato precisa che: *"il Piano di Indirizzo Forestale segnala la presenza di un bosco all'interno dell'area, a ridosso della ferrovia e classificato come robinieto misto. A tale proposito è stata inoltrata alla Provincia di Milano una richiesta di verifica su tale area (rif. Prot. N. 25015/8.4/2013/491 del 15.10.2013), in quanto dall'esame del SIT della Regione Lombardia (DUSAF 2005/07) tale bosco non è più presente; tale evidenza era confermata anche dalla relazione agronomica integrativa prodotta dalla parte"*. La Provincia di Milano, Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca, con nota del 18.11.2013 (in atti provinciali 277523/8.4/2013/491) ha risposto alla richiesta del proponente suddetta, comunicando che *"l'area risulta priva di vegetazione arborea e arbustiva definibile bosco a far data dal 2000, quello che viene rilevato dal Piano di Indirizzo Forestale è un mero errore di fotointerpretazione, perciò sull'area in oggetto, sita al foglio 6, mappale 140 del Comune di Locate Triulzi, non sussiste il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i., né quello forestale ai sensi dell'art. 42 della LR n.31/2008 e s.m.i."*.

#### **4.6 Componente ecosistemi e rete ecologica**

Si prende atto che il proponente ha riportato nella documentazione integrativa depositata quanto previsto dalle versioni aggiornate degli strumenti urbanistici indicati nella richiesta di integrazioni, includendo il PRAP e il PFVP, prima esclusi.

Il Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca provinciale evidenzia tuttavia che le integrazioni non dimostrano sufficientemente la dichiarata assenza di interferenze delle attività in esame sull'Oasi di Protezione.

In particolare un intervento non ricompreso entro il perimetro di un'Area Protetta e/o nel tracciato di un elemento connettivo della rete ecologica non preserva necessariamente dalla produzione di interferenze sul sistema faunistico, né un'interferenza temporanea, che causasse l'allontanamento delle specie da un'Oasi di Protezione, non produrrebbe necessariamente effetti altrettanto transitori, giacché la fauna protetta, una volta fuori dai confini dell'area di tutela, diverrebbe oggetto di attività venatorie. Ciò vanificherebbe lo scopo di salvaguardia attribuito a tale Istituto dal PFVP ai sensi della LR 26/1993: *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"*.

Considerato che l'equilibrio biotico del territorio in esame è già soggetto alla crescente pressione di molteplici attività antropiche, il Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca evidenzia la necessità di una maggiore attenzione a tale problematica, proponendo la realizzazione di opere a verde (filari) secondo il principio del *preverdissement* con funzione schermante in direzione dell'Oasi. Tale funzione schermante potrebbe essere ottenuta semplicemente ottimizzando e/o integrando eventuali interventi di piantumazione già previsti e/o prescritti ai fini della salvaguardia del paesaggio e/o della mitigazione del rumore e delle polveri in direzione delle abitazioni presenti lungo il lato occidentale.

#### **4.7 Componente traffico e viabilità**

Si prende atto dalle integrazioni depositate che il sito di intervento sarà accessibile da Est tramite 2 ingressi, uno riservato ai mezzi pesanti e l'altro alle maestranze, e da Ovest tramite un ingresso di servizio non aperto ai mezzi pesanti, in modo da limitare la provenienza dalla SP n. 28 e limitare il disturbo arrecato alle limitrofe cascine. I mezzi pesanti utilizzeranno la SP n. 412, mentre, localmente, saranno interessate dal passaggio dei mezzi la Via Francesco d'Assisi, Via Milano e località Fioraia.

Si evidenzia tuttavia che tale viabilità dovrà essere concordata con le Amministrazioni comunali interessate

dal transito dei mezzi di cantiere.

#### **4.8 Monitoraggio**

Con riferimento alla procedura di VIA in istruttoria, il proponente ha presentato la proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale, rivisitato in data 07.10.13, riferito all'intervento denominato "Polo dei distretti produttivi" di cui al Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13 sopra citato.

A seguito dell'analisi di tale documento, ARPA rileva che il PMA non contiene alcun riferimento esplicito alla campagna di frantumazione, né è noto se il monitoraggio ante operam sarà effettuato prima di attivare la frantumazione.

La fase *corso d'opera* fa riferimento alle attività di cantiere, mentre, dato atto che il proponente ha presentato un unico PMA, è necessario dividere questa fase in due frazioni: il *corso d'opera* riferito alla campagna di frantumazione (oggetto della VIA in istruttoria) ed il *corso d'opera* del cantiere, già considerato nel documento depositato.

Inoltre dovrà essere definito se la durata di circa 24 mesi attribuita alla fase CO-corso d'opera (cantiere), comprenda anche il tempo che sarà dedicato alla campagna di frantumazione in oggetto.

##### *Componente atmosfera*

Considerato che il PMA deve includere anche la campagna di frantumazione, ARPA evidenzia la necessità che al punto 4.3.2 "*Monitoraggio in corso d'opera*" sia inserita la previsione di effettuare una campagna specifica in corrispondenza dell'attività di frantumazione, indicando le metodiche di misura che si intendono utilizzare.

##### *Componente acustica*

ARPA ritiene necessaria un'integrazione al PMA con l'inserimento nella fase ante operam di una misura R1 (finalizzata alla verifica del criterio differenziale) in corrispondenza del recettore R1 (così come individuato nella valutazione previsionale di impatto acustico), proponendo altresì di effettuare una campagna durante la fase *corso d'opera* quando sarà in corso la frantumazione.

##### *Componente acque sotterranee*

Si dà atto che nel PMA viene precisato che "nel caso, probabile, in cui i piezometri dovessero interessare aree oggetto di lavori, questi verranno spostati avendo cura di mantenere il monte-valle idrogeologico".

Tuttavia, poiché è già noto che si porrà tale necessità (il piezometro pz3 punto 043 corrisponde all'area in cui permarranno per 12-15 mesi i cumuli dei sottoprodotti ottenuti dalla frantumazione), ARPA ritiene opportuno aggiornare direttamente il PMA, anche per avere la garanzia che i punti di misura ante operam siano coerenti con quelli utilizzati per le fasi successive.

##### *Componente acque superficiali*

ARPA evidenzia che è stata recepita nel PMA aggiornato la richiesta di effettuare il monitoraggio della fase *corso d'opera* con frequenza trimestrale dei campionamenti. Tuttavia, i primi due campionamenti dovranno essere effettuati nel corso della campagna di frantumazione.

## **5 PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

RITENUTO che, dall'analisi istruttoria, dagli esiti delle Conferenze dei Servizi, dai contributi degli Enti interessati, è emerso che:

- il progetto e lo SIA sono stati condotti secondo le indicazioni dell'art. 22 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i.;
- risultano complessivamente analizzati, in modo adeguato, le componenti ed i fattori ambientali interferiti dal progetto;
- sono correttamente individuati gli impatti e le linee per la loro mitigazione;

CONSIDERATO che gli Enti interessati hanno espresso parere favorevole all'intervento ed hanno contribuito con osservazioni e richieste di prescrizioni, alla formulazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale e alla redazione del relativo quadro delle prescrizioni;

RILEVATO altresì che, come anche evidenziato dalle osservazioni e dai pareri degli Enti interessati, permangono criticità residue di carattere ambientale, con particolare riferimento agli impatti sulla componente atmosfera (rumore e polveri).

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

### SI ESPRIME

1. **giudizio positivo** -ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 5/10- in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della DGR 7 agosto 2009 -n. 8/10098, da realizzarsi nel Comune di Locate di Triulzi (MI), secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla Società Locate District Srl, a condizione che siano ottemperate dalla società proponente le prescrizioni elencate nel successivo paragrafo 6, finalizzate al superamento delle criticità residue di carattere ambientale e alla riduzione dell'impatto delle attività in progetto. Tali prescrizioni dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto in esame, ove non indicato diversamente.

## 6 QUADRO DELLE PRESCRIZIONI

### 6.1 Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile

Viste le considerazioni espresse al paragrafo 4.1 del presente provvedimento, con riferimento al contributo del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale e di RFI Rete Ferroviaria Italiana citati in premessa, ai fini dell'ottenimento del nulla osta provinciale per l'avvio della campagna in progetto, il proponente dovrà:

- a) rispettare tassativamente le norme antinfortunistiche vigenti in materia, con particolare riferimento alla distanza di rispetto dei conduttori di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del Dlgs 03-08-2009 n. 106, considerato che l'elettrodotto interferente è costantemente mantenuto in tensione;
- b) in corrispondenza con la viabilità di cantiere, non ridurre le altezze da terra dei conduttori al di sotto dei limiti imposti dall'art. 2.1.06.a del DM 21-03-1988 n. 449 e s.m.i.;
- c) prima dell'inizio delle attività interferenti con l'elettrodotto, mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse;
- d) in qualsiasi momento, garantire al personale di RFI l'accesso alle aree asservite;
- e) per la fase esecutiva, prendere preventivi e diretti accordi con referente RFI (Zona SSE/LP) a cui eventuali prescrizioni di tempi e modi la società proponente dovrà attenersi;
- f) in merito al rumore, presentare istanza di deroga al Comune di Locate di Triulzi per le attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art.13 delle NTA della Zonizzazione acustica comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività in oggetto. Alla presentazione di tale istanza di deroga sarà subordinato il nulla osta provinciale di avvio della campagna in progetto;
- g) in merito ai rifiuti prodotti, rispettare tutti gli obblighi stabiliti dal Dlgs n. 152/06 e s.m.i., riguardanti la corretta progettazione e definizione delle procedure di gestione dei rifiuti;
- h) preliminarmente al rilascio del nulla osta di avvio campagna, inviare al Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale le analisi preliminari di caratterizzazione dei rifiuti da trattare nell'impianto, effettuate allo scopo di determinarne la pericolosità/non pericolosità e attribuirne il relativo CER;
- i) nei rifiuti non pericolosi in argomento e nelle m.p.s. prodotte dal trattamento di recupero (R5) mediante impianto mobile, dovrà inoltre essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso il proponente riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente il Settore rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale e ASL, ARPA e Comune di Locate di Triulzi. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del Dlgs n. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'ASL competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento,



finalizzato allo smaltimento di tutto il rifiuto (tale deve essere considerato anche il materiale trattato) nel quale è stata accertata la presenza di amianto. Pertanto dovrà essere inviata, prima del rilascio del nulla osta di avvio campagna, documentazione attestante che nei rifiuti da sottoporre a campagna è esclusa la presenza di amianto;

- j) tutti i materiali ottenuti dal trattamento con impianto mobile dovranno rispettare i limiti di cui all'allegato 3 del DM 05.02.1998;
- k) i prodotti/materie ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate, ottenuti dal trattamento dei rifiuti con C.E.R. 170904, dovranno essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo; laddove non prevista, dovranno essere conformi alle norme tecniche di settore UNI EN nelle forme usualmente commercializzate o conformi alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 (allegato C);
- l) i materiali con caratteristiche non conformi alle materie prime seconde di cui ai precedenti punti, dovranno essere gestiti come rifiuti ed avviati ad altri impianti autorizzati per essere sottoposti ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento;
- m) predisporre un accurato sistema di tracciabilità che garantisca un raccordo tra la fase di recupero rifiuti con impianto mobile e quella di riutilizzo dei materiali derivanti dal trattamento con lo stesso, andando ad individuare i lotti sui quali tale materiale verrà utilizzato (fogli, mappali, WBS);
- n) relativamente agli accertamenti analitici sulle materie prime seconde ottenute dal trattamento di recupero, comunicare con almeno 10 giorni di anticipo la data dei campionamenti, in modo da permettere ad ARPA - Dipartimento di Milano, l'eventuale partecipazione agli stessi;
- o) eseguire le analisi di verifica della conformità alle materie prime seconde con prelievo di campioni ogni 1.000 mc;
- p) per quanto concerne la tenuta della relativa documentazione amministrativa costituita dal/i registro/i di carico e scarico di cui all'art. 190 del Dlgs n.152/06, rendere disponibili le informazioni contenute nel registro in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta, ai sensi del comma 4 del predetto art. 190;
- q) dovranno essere inoltre rispettate le normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori;
- r) la campagna di attività non potrà essere iniziata sino al rilascio, da parte del Comune di Locate Triulzi (MI), dell'autorizzazione in deroga per le attività rumorose temporanee da cantiere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95.

## **6.2 Componente rumore**

Si richiama l'osservanza alle prescrizioni per la fase di cantiere di cui al paragrafo 9.5 "Rumore" del Quadro delle prescrizioni del Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13 relativo al progetto "Polo dei distretti produttivi" sopra citato, e, viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.2 del presente provvedimento, con riferimento anche ai contributi di ARPA, del Comune di Opera e del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale citati in premessa, si ritiene che il proponente dovrà:

- a) produrre il progetto adeguatamente definito delle barriere acustiche costituite dai cumuli, indicando le caratteristiche dimensionali degli stessi, le distanze dalle sorgenti e dai recettori; precisando se i cumuli saranno costituiti dalle macerie da lavorare o dai sottoprodotti ottenuti e prevedendo la loro realizzazione prima del posizionamento dei frantoi nelle tre posizioni di progetto, onde garantire l'efficacia delle barriere per tutta la durata dell'attività di frantumazione. Tale aggiornamento dovrà essere effettuato in sede di nulla osta all'avvio dell'attività;
- b) effettuare una nuova misura presso il recettore R1, per una puntuale verifica del criterio differenziale. Tale aggiornamento dovrà essere verificato in sede di nulla osta all'avvio dell'attività e, quindi, anche la richiesta di deroga dovrà essere formulata con riferimento all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;
- c) qualora il monitoraggio evidenzii il superamento del limite massimo di immissione sonora presso i recettori più prossimi all'area di intervento, prevedere la messa in atto di adeguate misure di mitigazione acustica lungo i lati del comparto -quali ad esempio l'adozione di barriere acustiche dotate di copertura per i

frantumatori maggiormente impattanti, l'installazione di barriera acustica lungo il confine dell'area in oggetto, di barriere mobili fonoisolanti, ecc.;

- d) non svolgere in periodo notturno attività che comportino il superamento dei limiti di rumore;
- g) riguardo le azioni di monitoraggio, si rimanda al paragrafo 6.7 specifico.

### **6.3 Componente atmosfera**

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.3 del presente provvedimento, anche con riferimento ai contributi di ARPA e del Comune di Opera citati in premessa, e richiamata l'osservanza alle prescrizioni del paragrafo 9.4 "Atmosfera" del Quadro delle prescrizioni del Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13 relativo al progetto "Polo dei distretti produttivi" sopra citato, il proponente dovrà:

- a) prevedere la copertura dei cumuli sia delle macerie da trattare che del materiale lavorato, al fine di contenere sia la diffusione di polveri che il trascinarsi di materiali per dilavamento;
- b) attuare quotidiane operazioni di umidificazione delle superfici di transito dei mezzi di cantiere, al fine di contenere le emissioni polverulente generate dal movimento dei medesimi mezzi;
- c) effettuare la pulizia con getti d'acqua delle ruote dei mezzi di trasporto in eventuale uscita dall'area e conseguente periodica bagnatura e pulizia delle strade di accesso all'area;
- d) al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, dovranno essere attuate le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., incrementando, qualora ricorra il caso, i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere;
- e) riguardo le azioni di monitoraggio, si rimanda al paragrafo 6.7 specifico.

### **6.4 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee**

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, si prende atto che la condizione di abbandono di rifiuti, derivanti dalla demolizione dei fabbricati industriali in sito, dichiarata dal proponente nello SIA, "*è stata confermata con comunicazione di avvio di procedimento dal Comune di Locate di Triulzi in data 24.03.14, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n. 152/06, per l'adozione di un provvedimento finalizzato alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati*". Pertanto il Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale "*ritiene allo stato sussistenti i presupposti per l'applicazione della deroga, prevista dalla Circolare della Regione Lombardia n. QI.2010.00.1680 del 27.01.10, agli obblighi del RR n. 4/06*".

Si richiama tuttavia l'osservanza alle prescrizioni dei paragrafi 9.8 "Piano di utilizzo", 9.9 "Suolo, sottosuolo, rifiuti" e 9.12 "Risorse idriche" del Quadro delle prescrizioni del Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13 relativo al progetto "Polo dei distretti produttivi" sopra citato, e, viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.4 del presente provvedimento, anche con riferimento ai contributi di ARPA, del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali provinciale e del Comune di Opera citati in premessa, il proponente dovrà:

- a) riguardo la gestione delle acque meteoriche, prevedere la cordolatura dell'area interessata dai cumuli di sottoprodotti, al fine di contenere le dispersioni delle acque di dilavamento, minimizzando eventuali inconvenienti di carattere ambientale;
- b) svolgere le indagini ambientali delle aree al di sotto dei quattro cumuli di rifiuti presenti attualmente nel sito di intervento, una volta rimossi i cumuli stessi, osservando le prescrizioni di cui al paragrafo 9.8 del "Quadro delle prescrizioni" del Decreto VIA regionale n. 2498 sopra citato;
- c) sottoporre le indagini ambientali preliminari delle aree al di sotto dei quattro cumuli di rifiuti, di cui alla lettera c), al preventivo parere di ARPA;
- d) per i rifiuti non pericolosi in argomento e per le m.p.s. prodotte dal trattamento di recupero (R5) mediante impianto mobile, si richiamano i contenuti della prescrizione del paragrafo 6.1 lettera i);
- e) garantire la messa in atto di idonee procedure di pronto intervento per la gestione di eventuali versamenti accidentali di sostanze inquinanti, nonché di un adeguato sistema di monitoraggio ambientale, al fine di evitare la veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde;
- f) in caso di sversamenti su superfici permeabili, avviare la procedura prevista dall'art. 242 comma 1 del Dlgs n.152/06 e s.m.i., con le azioni e le comunicazioni agli Enti previste. Qualora il primo intervento di rimozione del terreno interessato dallo sversamento non fosse efficace, ossia i campionamenti di fondo scavo

evidenziassero il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) indicate nella Tab. 1 allegato 5 titolo V parte quarta del Dlgs n. 152/06, si dovrà necessariamente procedere con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo di cui sopra. Richiamato inoltre il DM del 05.07.05, si evidenzia che l'attività di rimozione del terreno interessato dallo sversamento (messa in sicurezza di emergenza dell'area) deve essere eseguita da un'Impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 9 (imprese che effettuano attività di bonifica);

g) in sede di nulla osta all'avvio dell'attività, prevedere specifiche e concrete procedure ed accorgimenti tecnici per evitare contaminazioni del suolo, derivanti dalla fuoriuscita di carburante e dal gocciolamento in fase di rifornimento dei mezzi di cantiere, individuando un'area adeguatamente attrezzata, pavimentata e delimitata all'interno del sito di intervento;

h) riguardo le azioni di monitoraggio, si rimanda al paragrafo 6.7 specifico.

### **6.5 Componente paesaggio, ecosistemi, rete ecologica e misure di mitigazione**

Con riferimento all'individuazione da parte del PIF di un'area boscata nel settore meridionale dell'ambito di intervento, si prende atto della nota del 18.11.2013 (in atti provinciali 277523/8.4/2013/491) con cui il Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca provinciale ha comunicato al proponente, a seguito di specifica richiesta di verifica, che *“l'area risulta priva di vegetazione arborea e arbustiva definibile bosco a far data dal 2000, quello che viene rilevato dal Piano di Indirizzo Forestale è un mero errore di fotointerpretazione, perciò sull'area in oggetto, sita al foglio 6, mappale 140 del Comune di Locate Triulzi, non sussiste il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i., né quello forestale ai sensi dell'art. 42 della LR n.31/2008 e s.m.i.”*.

Inoltre si richiama l'osservanza alle prescrizioni dei paragrafi 9.6 "Aspetti ecologici e naturalistici, consumo di suolo" e 9.11 "Paesaggio" del Quadro delle prescrizioni del Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13 relativo al progetto "Polo dei distretti produttivi" sopra citato, e, viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.5 del presente provvedimento, anche con riferimento ai contributi del Parco Agricolo Sud Milano, della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia e del Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca provinciale citati in premessa, il proponente dovrà:

a) precedentemente lo svolgimento dell'attività di campagna in oggetto, realizzare le mitigazioni paesistico-ambientali (secondo il principio del *preverdissement*) previste lungo il perimetro dell'ambito interessato dall'insediamento commerciale di futura realizzazione (Polo dei distretti produttivi), consistenti nella riqualificazione e sistemazione paesaggistica del Cavo Roggione della Venturina (lato Nord e lato Est del sito di intervento) e nella messa a dimora di vegetazione mitigativa prospiciente l'area "parco" (lato Sud e lato Ovest), nonché di anticipare la messa a dimora della vegetazione compensativa lungo il lato Ovest dell'area "parco" in corrispondenza della SP n. 134 e a ridosso della Cascina S. Maria della Fontana;

b) mettere a dimora impianti arborei/arbustivi e/o filari, utilizzando specie autoctone e sesti di impianto in coerenza con le indicazioni progettuali del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" allegato al nuovo PTCP e del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, concordando tipologia, consistenza e modalità di realizzazione degli interventi con il Parco Agricolo Sud Milano e con il Comune di Locate di Triulzi;

c) utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per la prevista riqualificazione e per gli interventi di consolidamento delle sponde laddove necessari del Cavo Roggione della Venturina, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 24 comma 3 lettera a) delle NdA del nuovo PTCP, con le indicazioni progettuali del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" allegato al nuovo PTCP e del PTC del Parco Agricolo Sud Milano;

d) non modificare o interrompere il tracciato del Cavo Roggione della Venturina, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 27 comma 3 lettera d) delle NdA del nuovo PTCP;

e) evitare l'immissione di acque nella rete idrografica superficiale che possano comportare il peggioramento della qualità delle acque del recettore, ai sensi dell'art. 18 comma 2 delle NTA del PTC del Parco, considerato che il sistema delle acque irrigue è interamente sottoposto a tutela -ai sensi dell'art. 42 delle NTA del PTC del Parco- in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco.

## **6.6 Componente traffico e viabilità**

Si prende atto dalle integrazioni depositate che il sito di intervento sarà accessibile da Est tramite 2 ingressi, uno riservato ai mezzi pesanti e l'altro alle maestranze, e da Ovest tramite un ingresso di servizio non aperto ai mezzi pesanti, in modo da limitare la provenienza dalla SP n. 28 e limitare il disturbo arrecato alle limitrofe cascine. I mezzi pesanti utilizzeranno la SP n. 412, mentre, localmente, saranno interessate dal passaggio dei mezzi la Via Francesco d'Assisi, Via Milano e località Fioraia.

Il proponente dovrà concordare tale viabilità con le Amministrazioni comunali interessate dal transito dei mezzi di cantiere.

## **6.7 Monitoraggio**

Si richiama l'osservanza alle prescrizioni del paragrafo 9.14 "Piano di monitoraggio" del Quadro delle prescrizioni del Decreto VIA regionale n. 2498 del 19.03.13 relativo al progetto "Polo dei distretti produttivi" sopra citato, e, viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.8 del presente provvedimento, anche con riferimento al contributo di ARPA citato in premessa, il proponente dovrà, in relazione al progetto di campagna di frantumazione in oggetto

- a) a propria cura e spese, integrare il programma di monitoraggio delle matrici rumore, atmosfera, acque sotterranee e superficiali, come di seguito indicato, per verificare l'effettiva compatibilità delle attività di campagna di frantumazione in oggetto con i limiti normativi in funzione delle destinazioni d'uso presenti nelle aree adiacenti al sito di intervento, e definire di conseguenza il corretto dimensionamento delle opere di mitigazione previste e/o eventuali ulteriori misure mitigative in punti singolari;
- b) presupposti, contenuti e modalità di conduzione del monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con ARPA Lombardia, alla quale dovranno essere trasmessi - oltre che al Comune interessato - i relativi risultati, per la validazione e l'assunzione di provvedimenti conseguenti;
- c) il piano di monitoraggio dovrà essere completato precedentemente alla richiesta di nulla osta all'avvio dell'attività di campagna di frantumazione in oggetto.

In particolare, considerato che dall'analisi della proposta di PMA depositata dal proponente, ARPA rileva che il PMA non contiene alcun riferimento esplicito alla campagna di frantumazione in oggetto, il proponente dovrà:

1. suddividere la fase *corso d'opera* in due frazioni: il corso d'opera riferito alla campagna di frantumazione (oggetto della VIA in istruttoria) ed il corso d'opera del cantiere del progetto "Polo dei distretti produttivi", già considerato nel documento depositato;
2. definire se la durata di circa 24 mesi attribuita alla fase CO-corso d'opera (cantiere), comprenda anche il tempo che sarà dedicato alla campagna di frantumazione in oggetto;
3. per la componente atmosfera, inserire al punto 4.3.2 "*Monitoraggio in corso d'opera*" la previsione di effettuare una campagna specifica in corrispondenza dell'attività di frantumazione, indicando le metodiche di misura che si intendono utilizzare;
4. per la componente acustica, prevedere l'inserimento nella fase ante operam di una nuova misura R1 (finalizzata alla verifica del criterio differenziale) in corrispondenza del recettore R1 (così come individuato nella valutazione previsionale di impatto acustico), nonché di effettuare una campagna durante la fase *corso d'opera* quando sarà in corso la frantumazione;
5. per la componente acque sotterranee, considerato che si porrà la necessità di dover spostare alcuni piezometri presenti nelle aree oggetto di intervento, avendo cura di mantenere il monte-valle idrogeologico, il proponente dovrà aggiornare direttamente il PMA, anche per avere la garanzia che i punti di misura ante operam siano coerenti con quelli utilizzati per le fasi successive;
6. per la componente acque superficiali, visto che è stata recepita nel PMA aggiornato la richiesta di effettuare il monitoraggio della fase *corso d'opera* con frequenza trimestrale dei campionamenti, il proponente dovrà effettuare i primi due campionamenti nel corso della campagna di frantumazione;
7. al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore, le concentrazioni delle polveri aerodisperse e delle sostanze presenti nelle acque

sotterranee e superficiali, la valutazione circa la conformità dei risultati stessi rispetto ai limiti di legge e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione che, a seguito del monitoraggio, si rendessero necessarie, nonché i tempi della loro attuazione.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del Dlgs n. 33/2013.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile.

Data 11/6/2014

IL DIRETTORE del SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE  
F.to (Dott. Emilio De Vita)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****LA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

**DELIBERA**

- 1) di approvare i contenuti della relazione tecnica, redatta dal Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture, inerente la *Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs n. 152/06 e della L.R. n. 5/10*, relativa al *Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della DGR 7 agosto 2009 - n. 8/10098, da realizzarsi nel Comune di Locate di Triulzi (MI)*. Proponente: Locate District Srl;
- 2) di **esprimere giudizio positivo** -ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 5/10- in ordine alla compatibilità ambientale del *progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della DGR 7 agosto 2009 - n. 8/10098, da realizzarsi nel Comune di Locate di Triulzi (MI)*, secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla Società Locate District Srl, a condizione che siano ottemperate dalla società proponente le prescrizioni elencate nel successivo paragrafo 6 - "Quadro delle prescrizioni" della relazione tecnica, finalizzate al superamento delle criticità residue di carattere ambientale e alla riduzione dell'impatto delle attività in progetto, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto in esame, ove non indicato diversamente;
- 3) di demandare al Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente al rilascio del nulla osta di avvio dell'attività di campagna di frantumazione in oggetto, unitamente al Comune di Locate di Triulzi, per le parti di reciproca competenza, l'accertamento delle opere e degli interventi in oggetto, nonché la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 6 della relazione tecnica, da recepirsi nel provvedimento di nulla osta, e la segnalazione tempestiva al Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture (in qualità di Autorità competente per la VIA) di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i.;
- 4) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture la trasmissione di copia del presente atto alla società proponente Locate District Srl;
- 5) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture l'informazione di avvenuta decisione finale -e delle modalità di reperimento della stessa- trasmettendo una copia dell'atto contestualmente ai seguenti soggetti:
  - Comune di Locate di Triulzi;
  - Comune di Opera;
  - Comune di Pieve Emanuele;

- Provincia di Milano – Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali;
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Milano;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
  - ARPA Lombardia;
  - ASL Milano 2;
  - Parco Agricolo Sud Milano;
  - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
  - Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.
- 6) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture la pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte di delibera del presente provvedimento, nonché la pubblicazione integrale dello stesso atto sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del RR n. 5/2011;
- 7) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione;
- 8) di essere fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 11) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del Dlgs n. 33/2013;

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL RELATORE:** nome Dott. Franco De Angelis      data 11/6/2014      firmato Franco De Angelis

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

**IL DIRETTORE**

**IL DIRETTORE**

nome Dott. Emilio De Vita

nome

data 11/6/2014 firmato Emilio De Vita

data

firma

**SI DICHIARACHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Dott. Emilio De Vita

data 11/6/2014      firmato Emilio De Vita

**VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Dott. Emilio De Vita

data 11/6/2014 firmato Emilio De Vita

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole  
 Contrario

**IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

nome

data

firma



Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE  ____F.TO PODESTA'____	IL SEGRETARIO GENERALE  ____F.TO DE STEFANO____
---	---

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.	
Milano li 17/06/2014	IL SEGRETARIO GENERALE  ____F.TO DE STEFANO____

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.	
Milano li _____	Firma _____

<b>ESECUTIVITA'</b>	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:	
<input checked="" type="checkbox"/> in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.	
<input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.	
Milano li _____	IL SEGRETARIO GENERALE  ____F.TO DE STEFANO____

<b>ESECUZIONE</b>	
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :	
.....	
Milano li _____	IL DIRETTORE GENERALE  _____